

COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO

COMUNI CONFINANTI

SICUREZZA DEL TERRITORIO, DIFESA DEL SUOLO E POLIZIA IDRAULICA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REGIONE LOMBARDIA

* * *

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Con il presente disciplinare sottoscritto tra la Regione Lombardia – C.F. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da Enrico Capitano in qualità di Dirigente della U.O. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali e gestione Fondo Comuni confinanti e COMUNE DI LEGNANO con sede in Legnano (MI), P.za San Magno, 9 (C.F. 00807960158), di seguito denominato Concessionario, rappresentato da _____, in qualità di _____, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti Protocollo n. V1.2023.0068634 del 20/12/2023 (domanda SIPIUI n. PI_23_00000117526 - Pratica MI109562023 - Codice Regione: OLONA-C124).

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al Fiume Olona - (MI005), individuata catastalmente al foglio 42 mappale 195, nel Comune di Legnano (MI), per il mantenimento della tombinatura tra Via Gorizia e Viale Toselli per complessivi 2.022,01 mq, oltre ai corpi di fabbrica (mq 360) e l'area ludica attrezzata (600 mq) (Codici C.2 – O.3.2).

Art. 2 – Durata

La concessione viene rilasciata per la durata di anni 10 successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente dell'Ufficio Regionale competente del disciplinare di concessione.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario

Le suddette opere devono risultare conformi alla documentazione contenuta nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamata nel presente atto anche se non materialmente allegata agli atti di Regione Lombardia in data 20/12/2023 protocollo n. V1.2023.0068634 (domanda SIPIUI PI_23_00000117526; Pratica n. MI109562023; Codice Regione: OLONA-C124).

Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare, il concessionario dovrà rispettare le prescrizioni dell'A.I. Po – Ufficio Operativo di Milano – di cui al nulla osta n. AOO A 00007766 del 15/03/2024 assunto al protocollo regionale al n° V1.2024.0009134 del 18/03/2024 (Verbale Tavolo Tecnico Pareri del 07/03/2024 convocato con protocollo V1.2024.0006908 del 27/02/2024), che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato nei limiti e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Il concessionario dovrà provvedere ad installare in corrispondenza dell'interferenza un idrometro che consenta di leggere il livello limite di completa funzionalità dell'opera (livello del corso d'acqua con un franco di 1 m rispetto all'intradosso dell'infrastruttura Direttiva 4/2006);
- Il concessionario dovrà attuare la procedura di gestione in transitorio dell'interferenza per eventi con portata tale da superare il limite di completa

funzionalità dell'opera (livello del corso d'acqua con un franco di 1 m rispetto all'intradosso dell'infrastruttura: Direttiva 4/2006).

- Il concessionario dovrà far recepire la procedura di gestione del transitorio nel Piano di Protezione Civile Comunale.
- Il concessionario dovrà verificare periodicamente e, comunque, a seguito di ogni evento di piena e/o morbida del corso d'acqua, che non si siano manifestate delle erosioni e/o cedimenti che possano inficiare la sicurezza del manufatto, che i depositi non diminuiscano la sezione di deflusso e deve effettuare periodici interventi di pulizia dalla vegetazione spontanea, provvedendo all'allontanamento dei materiali eventualmente ostruenti e alla regolarizzazione del fondo alveo in prossimità del manufatto.
- le verifiche e gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti con cadenza adeguata a garantire la funzionalità del tratto di corso d'acqua interferito, che dovranno essere esplicitate nella procedura di gestione del transitorio. Qualora le verifiche periodiche evidenzino la necessità di realizzare di opere di messa in sicurezza, dovrà provvedere all'attuazione delle stesse predisponendo un opportuno progetto di adeguamento ed un piano di sicurezza che tenga conto delle modalità d'intervento, acquisendo il necessario assenso dell'Autorità Idraulica.
- al fine di contenere l'eccessivo trasporto di materiale vegetale in alveo in occasione di eventi di piena, il concessionario collaborerà con l'Autorità idraulica vigilando affinché i frontisti provvedano ad una costante e adeguata manutenzione della vegetazione presente sui terreni di loro proprietà in fregio ai corsi d'acqua, in particolare a seguito di eventi di piena, segnalando all'Autorità idraulica eventuali carenze di manutenzione da parte dei frontisti nonché la presenza di vegetazione sulle sponde e/o in alveo che possa essere di ostacolo al libero deflusso.

- Rimangono a carico del concessionario gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto per garantire la stabilità strutturale dell'opera e la sicurezza del manufatto e delle opere di difesa dello stesso, della viabilità, delle sponde e del fondo alveo, anche derivanti da variazioni plano-altimetriche dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso;

- Il concessionario è esclusivo responsabile per qualsiasi danno possa derivare alle proprietà di terzi, demaniali e alle opere idrauliche nel tratto di torrente influenzato dalla presenza dell'attraversamento dell'opera autorizzata. È altresì obbligato a tenere indenni e sollevati da ogni responsabilità civile o penale Regione Lombardia e i suoi funzionari, da ogni molestia o richiesta di indennizzi per danni, lesioni o diritti o qualsiasi altro motivo, relativi alle eventuali conseguenze connesse alla presente concessione, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena. È fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

Art. 4 – Canone di concessione.

Il canone annuo è stabilito in € 4.496,65, codice C.2 – O.3.2 calcolato ai sensi dell'Allegato F ai sensi della D.G.R. n. 1615 del 18 dicembre 2023.

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità

del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n.692);

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti;

Art. 5 – Diritti dei terzi

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca

La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'espresso consenso dell'amministrazione concedente. La realizzazione di opere non preventivamente autorizzate dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali

opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area. In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. L'amministrazione concedente si riserva di verificare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in Legnano (MI), P.za San Magno, 9.

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE

Enrico Capitanio

COMUNE DI LEGNANO

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE

Enrico Capitanio

COMUNE DI LEGNANO

Il presente disciplinare consta di n. 7 pagine